

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della L. 190/2014 PREVEDE:

” *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, [...]*gli enti locali, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.* “

Il comma 612 della medesima L. 190/2014 PREVEDE:

“[...] I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, **definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 611 della L. 190 quindi indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*” e cioè:

- a) **eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;**
- b) **sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) **eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;**
- d) **aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
- e) **contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.**

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In materia di contenimento della spesa di personale

l'art. 18 comma 2 bis del D.L. 25/6/2008 n.112 così come modificato dall'art. 4 del D.L. 66/2014, prevede che:

“ 2-bis. [...]Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le [...]società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((...)). ..”

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di COGOLETO partecipa al capitale delle seguenti società:

1. AM.TER spa con una quota dal 20,61%;
2. SATER spa con una quota del 51%;
3. Centro Malerba Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione con una quota de 12,5%;
4. Sistema Turistico Locale Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 1,37%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società AM.TER spa

La società denominata “AM.TER” è stata costituita nel 1997 sulla base della delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 17/10/1997.

Il capitale sociale iniziale pari a € 10.329,14 (L.20.000.000) fu così sottoscritto:

- 51,00% dal Comune di Cogoleto
- 49,00% dall'AMGA S.p.A.

Nel 2004 il capitale sociale è stato aumentato fino a € 426.000,00. Oggi fanno parte di AM.TER i comuni di Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione insieme alla società Iride Acqua Gas. **Attualmente la partecipazione del Comune di Cogoleto è pari a 20,61%.**

L'oggetto sociale riguarda le attività di gestione del servizio idrico integrato.

Lo statuto era già in linea con le prescrizioni relative al numero dei componenti del consiglio di amministrazione (art. 1 comma 729 L. 296/06)

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in AM.TER spa

La quota di partecipazione societaria garantisce, insieme agli altri Comuni, il controllo sulla società.

ALTRI DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' AM.TER.:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: 1 dipendente quadro

Numero di dipendenti: 19 (dei quali 2 a tempo parziale e 1 distaccato al 90% da IREN ACQUA GAS) 13 operai e 6 impiegati

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+€ 223.387,00	+€ 187.010,00	+€ 217.891,00

Fatturato		
2011	2012	2013
€ 4.171.174,00	€ 4.417.077,00	€ 4.516.954,00

Bilanci d'esercizio in sintesi

Stato patrimoniale	Anno 2013		Anno 2012	
Liquidità immediate	1.706.913,00	32,70%	3.600.100,00	71,40%
Liquidità differite	1.739.768,00	33,40%	14.953,00	0,29%
Magazzino	42.630,00	0,80%	0,00	0,00%
Capitale circolante	3.489.311,00	67,00%	3.615.053,00	71,69%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.703.621,00	32,70%	1.410.951,00	27,98%
Immobilizzazioni finanziarie	4.299,00	0,00%	4.299,00	0,08%
Capitale fisso	1.707.920,00	32,80%	1.415.250,00	28,06%
TOTALE IMPIEGHI	5.204.532,00	100%	5.041.965,00	100%
Passività correnti	2.724.809,00	52,30%	2.958.609,00	58,67%
Passività consolidate	261.678,00	5,00%	0,00	0,00%
Mezzi di terzi	2.986.487,00	57,30%	2.958.609,00	58,67%
Mezzi propri	1.460.722,00	28,00%	1.342.829,00	26,63%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	5.204.532,00	100%	5.041.965,00	100%

Tra gli indici di liquidità sono rilevanti:

- il **Capitale Circolante Netto (CCN)** , differenza fra Attività Correnti e Passività Correnti, è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine, è pari a - € 1.017.896,00;
- il **Current ratio** come rapporto fra le due grandezze sopra citate pari a 0,626.

Conto Economico	Anno 2013		Anno 2012	
Ricavi	4.516.954,00	100%	4.417.077,00	100%
Costo della produzione	2.780.162,00	61,50%	2.672.538,00	60,50%
Valore aggiunto	1.736.792,00	38,40%	1.744.539,00	39,49%
Costo del personale	1.047.052,00	23,10%	904.744,00	20,48%
Margine operativo lordo	689.740,00	15,20%	839.795,00	19,01%
Ammortamenti	176.019,00	3,80%	382.412,00	8,65%
Margine operativo netto	513.721,00	11,30%	457.383,00	10,35%
Svalutazioni, accantonamenti	2.216,00	0,00%	37.679,00	0,85%
Risultato operativo	511.505,00	11,30%	419.704,00	9,50%
Proventi e oneri finanziari	-42,00	0,00%	-880,00	0,01%
Proventi e oneri da partecipazioni	0		0	
Risultato della gestione straordinaria	0	0,00%	-1	0,00%
Risultato prima delle imposte	511.463,00	11,30%	418.823,00	9,48%
Imposte	293.572,00	6,40%	231.813,00	5,24%
UTILE NETTO	217.891,00	4,80%	187.010,00	4,23%

I dati sopra esposti possono essere sintetizzati nei due principali indicatori che verificano l'attitudine dell'impresa a conseguire risultati economici positivi nel tempo:

«**Return On Investment**» (ROI) dato da Margine operativo netto/Capitale investito è pari al 9,80%;

il **Return On Equity (ROE)** dato da Utile netto/Capitale proprio è pari al circa 14,90%.

Per poter giudicare il ROI bisognerebbe confrontarlo con il costo medio del denaro a cui si è approvvigionata la società: se esso è inferiore al tasso medio di interesse sui prestiti pagato dalla società, la remunerazione del capitale di terzi deprime il ROE e farsi prestare denaro porta a peggiorare i conti aziendali. Viceversa se il ROI è maggiore del costo medio del denaro.

CONCLUSIONI

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ex c.611 L.190/2014

<i>Elementi di razionalizzazione</i>	Valutazioni oggettive	Valutazioni del Consiglio Comunale	Decisioni finali
<i>“Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”</i>	Finalità istituzionali società INDISPENSABILE		
<i>“Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”</i>	Non ricorre la fattispecie		
<i>“Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”</i>	Non ricorre la fattispecie		
<i>“Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”</i>	Allo stato attuale non sussistono le condizioni		
<i>“Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni”</i>	Emanazione direttive specifiche		
		Si propone il mantenimento della società	

CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE ex art. 18 comma 2 bis del D.L. 25/6/2008 n.112 così come modificato dall'art. 4 del D.L. 66/2014:

<i>Elementi di valutazione</i>	Valutazioni soggettive	DIRETTIVE del Consiglio Comunale	note
<p>“A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ”</p>	<p>La società opera nel settore dei servizi ambientali. L'Amministrazione comunale intende attivare già nel corso del 2015 un nuovo servizio di raccolta porta a porta</p>	<p>Non superamento della spesa del personale rispetto al costo totale dell'anno precedente. Qualora si rendesse necessario procedere ad assunzione di nuovo personale dipendente, la Società dovrà applicare i criteri di reclutamento nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.</p>	

2. SATER spa

La società denominata "S.A.TER" è stata costituita nel 2004 sulla base della delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2003.

Il capitale sociale iniziale pari a €. 10.000,00 è stato così sottoscritto:

- 51,00% dal Comune di Cogoleto
- 49,00% da AMIU GENOVA S.p.A.

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2004 il capitale sociale è stato aumentato a € 635.000,00. A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale si è provveduto al versamento di € 180.017,00 a conguaglio del capitale sociale, necessario a seguito di una revisione della stima dei beni conferiti.

L'oggetto sociale riguarda le attività di gestione del servizio di igiene urbana e di altri servizi aventi rilevanza economica.

Lo statuto prevedeva un numero di membri del consiglio di amministrazione variabile da tre a cinque pertanto è stato adeguato a quanto previsto dall'art. 1 comma 729 L. 296/06 prevedendo addirittura l'Amministratore unico.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella SATER spa

La quota di partecipazione societaria garantisce, il controllo sulla società.

ALTRI DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' S.A.TER spa:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 19 di cui 2 impiegati e 17 operai

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	+ € 47.754,00	+€ 22.793,00	+ € 23.872,00

Fatturato			
	2011	2012	2013
	€ 2.124.015,00	€ 2.065.094,00	€ 2.089.624,00

Bilanci d'esercizio in sintesi

Stato patrimoniale	Anno 2012		Anno 2013	
Liquidità immediate	981.015,00	76,11%	1.079.557,00	84,70%
Liquidità differite	57.214,00	4,43%	26.983,00	2,10%
Magazzino	7.882,00	0,61%	6.452,00	0,50%
Capitale circolante	1.046.111,00	81,16%	1.112.992,00	87,40%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	214.100,00	16,61%	131.596,00	10,30%
Immobilizzazioni finanziarie				
Capitale fisso	214.100,00	16,61%	131.596,00	10,30%
TOTALE IMPIEGHI	1.288.917,00	100%	1.273.106,00	100%
Passività correnti	416.343,00	32,30%	393.359,00	30,80%
Passività consolidate	135.226,00	10,49%	98.611,00	7,70%
Mezzi di terzi	551.569,00	42,79%	491.970,00	38,60%
Mezzi propri	628.540,00	48,76%	652.412,00	51,20%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	1.288.917,00	100%	1.273.106,00	100%

Tra gli indici di liquidità sono rilevanti:

- il **Capitale Circolante Netto (CCN)**, differenza fra Attività Correnti e Passività Correnti, è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine, è pari a € 686.198,00 in aumento rispetto al 2012;
- il **Current ratio** come rapporto fra le due grandezze sopra citate pari a 2,74.

Tra gli indici di solidità sono rilevanti:

- il **Margine di struttura**, cioè la differenza fra mezzi propri e immobilizzazioni, è pari a € 520.816,00.
-

Conto Economico	Anno 2012		Anno 2013	
Ricavi	2.065.094,00	100%	2.089.624,00	100%
Costo della produzione	1.159.248,00	56,13%	1.175.102,00	56,20%
Valore aggiunto	905.846,00	43,86%	914.423,00	43,70%
Costo del personale	736.915,00	35,68%	747.873,00	35,70%
Margine operativo lordo	168.931,00	8,18%	166.550,00	7,90%
Ammortamenti	102.868,00	4,98%	92.847,00	4,40%
Margine operativo netto	66.063,00	3,19%	73.703,00	3,5%
Svalutazioni, accantonamenti	0,00		1.099,00	0,00%
Risultato operativo	66.063,00	3,19%	72.604,00	3,40%
Proventi e oneri finanziari	1.732,00	0,08%	-1.177,00	0,00%
Proventi e oneri da partecipazioni			
Risultato della gestione straordinaria	726,00	0,03%	0,00	0,00%
Risultato prima delle imposte	68.521,00	3,31%	71.427,00	3,40%
Imposte	46.028,00	2,22%	47.654,00	2,20%
UTILE NETTO	22.493,00	1,08%	23.872,00	1,10%

I dati sopra esposti possono essere sintetizzati nei due principali indicatori che verificano l'attitudine dell'impresa a conseguire risultati economici positivi nel tempo:

«**Return On Investment**» (ROI) dato da Margine operativo netto/Capitale investito è pari al 13% circa

il **Return On Equity (ROE)** dato da Utile netto/Capitale proprio è pari al circa 3,60%.

Per poter giudicare il ROI bisognerebbe confrontarlo con il costo medio del denaro a cui si è approvvigionata la società: se esso è inferiore al tasso medio di interesse sui prestiti pagato dalla società, la remunerazione del capitale di terzi deprime il ROE e farsi prestare denaro porta a

peggiore i conti aziendali. Viceversa se il ROI è maggiore del costo medio del denaro, i conti aziendali migliorano

Per poter dire se un dato valore di ROE è buono o cattivo bisogna metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi (BOT, CCT, depositi bancari, ecc.), che attualmente si attesta per i BOT a 12 mesi al 0,079%.

CONCLUSIONI

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ex c.611 L.190/2014

<i>Elementi di razionalizzazione</i>	Valutazioni oggettive	Valutazioni del Consiglio Comunale	Decisioni finali
<i>“Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”</i>	Finalità istituzionali società INDISPENSABILE		
<i>“Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”</i>	Non ricorre la fattispecie		
<i>“Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”</i>	Non ricorre la fattispecie		
<i>“Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”</i>	Allo stato attuale non sussistono le condizioni		
<i>“Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni”</i>	Emanazione direttive specifiche	Si propone il mantenimento della società	

CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE ex art. 18 comma 2 bis del D.L. 25/6/2008 n.112 così come modificato dall'art. 4 del D.L. 66/2014:

<i>Elementi di valutazione</i>	Valutazioni soggettive	DIRETTIVE del Consiglio Comunale	note
<p>“A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”</p>	<p>La società opera nel settore dei servizi ambientali. L'Amministrazione comunale intende attivare già nel corso del 2015 un nuovo servizio di raccolta porta a porta</p>	<p>Non superamento della spesa del personale rispetto al costo totale dell'anno precedente. Qualora si rendesse necessario procedere ad assunzione di nuovo personale dipendente, la Società dovrà applicare i criteri di reclutamento nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.</p>	

3. Centro Malerba società consortile rl

La società consortile a responsabilità limitata denominata “Centro Malerba” è stata costituita nel 2006 sulla base della delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2006.

Il capitale sociale iniziale pari a € 200.000,00 è stato così sottoscritto:

- 49,00% da ATENE società consortile a r.l. DI Genova
- 34,50% dal Comune di Arenzano
- 12,50% dal Comune di Cogoleto
- 2,50% dalla Comunità Montana Argentea
- 1,50% dal Comune di Mele

L’oggetto sociale riguarda la promozione culturale, professionale e morale dei giovani, dei lavoratori, dei disoccupati, dell’imprenditoria, del mondo delle professioni, con particolare riferimento all’ambito territoriale della provincia di Genova.

La società è stata posta in liquidazione con decorrenza degli effetti dal 03/02/2011.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

CONCLUSIONI

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ex c.611 L.190/2014

<i>Elementi di razionalizzazione</i>	Valutazioni oggettive	Valutazioni del Consiglio Comunale	Decisioni finali
<i>“Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”</i>	Finalità no istituzionali società NON INDISPENSABILE		
<i>“Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”</i>			
<i>“Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”</i>			
<i>“Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”</i>			
<i>“Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni”</i>			

4. Sistema turistico locale società consortile r.l.

La società consortile denominata “Sistema Turistico Locale del Genovesato” è stata costituita il 24 luglio 2006, con un capitale sociale pari a € 21.500,00 a maggioranza pubblica. Con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2007 il Comune di Cogoleto ha deciso di acquistare quote del valore complessivo di € 300,00 pari 1,39% del capitale sociale.

L'oggetto sociale è relativo al compito di arricchire l'offerta turistica del territorio di competenza seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse presenti, dall'offerta di beni culturali e ambientali alle attrazioni turistiche, includendo i prodotti tipici dell'agricoltura, dell'enogastronomia e dell'artigianato locale.

Lo statuto, come evidenziato nel parere espresso sulla delibera di adesione al Sistema Turistico Locale del Genovesato (c.c. 52/07), non risponde alle prescrizioni relative al numero dei componenti del consiglio di amministrazione (art. 1 comma 729 L. 296/06) poiché prevede un numero di amministratori pari a 17. Alle obiezioni sollevate in merito la società ha risposto di non ritenere necessario l'adeguamento alle previsioni di legge poiché la ratio della norma è quella del contenimento dei costi e i 17 membri del CDA non percepiscono compensi.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

CONCLUSIONI

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ex c.611 L.190/2014

<i>Elementi di razionalizzazione</i>	Valutazioni oggettive	Valutazioni del Consiglio Comunale	Decisioni finali
<i>“Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”</i>	Finalità non istituzionali società NON INDISPENSABILE		
<i>“Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”</i>	Non ricorre la fattispecie		
<i>“Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”</i>	Non ricorre la fattispecie		
<i>“Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”</i>	Allo stato attuale non sussistono le condizioni		
<i>“Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni”</i>	Non ricorre la fattispecie	Si propone la dismissione della società	